CAMERA DEI DEPUTATI N. 2065

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI, ZOFFILI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla presunta attività di raccolta di informazioni riguardanti personaggi pubblici attraverso accessi abusivi a banche di dati presso organi investigativi

Presentata il 30 settembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia è attualmente in corso un'indagine relativa a una presunta attività di raccolta di informazioni riguardanti personaggi pubblici attraverso accessi abusivi a banche di dati presso organi investigativi. In particolare, sono stati rilevati migliaia di accessi abusivi alle banche di dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) al fine di ottenere notizie riservate e informazioni su membri del Governo, esponenti politici, imprenditori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Tali notizie e informazioni, in parte, sono state fornite a giornalisti di alcuni quotidiani nazionali.

I magistrati hanno recentemente depositato nuovi atti secondo cui la quantità

di atti scaricati sarebbe ben più elevata di quanto emerso inizialmente. Sarebbero infatti circa duecentotrentamila gli atti scaricati tra il 2019 e il 2022. Peraltro, da un'analisi degli accessi effettuati risulta che in un solo giorno siano stati scaricati oltre diecimila *file*, un dato difficilmente riconducibile alla ordinaria attività lavorativa, soprattutto se paragonato a quelli degli addetti a tale servizio. L'ipotesi è che un numero così elevato di accessi documentali sia motivato anche da altri scopi, oltre a quello emerso finora di trasmettere informazioni ai giornali. A tale fine, si ritiene opportuno istituire una Commissione parlamentare di inchiesta con l'obiettivo di accertare quali fossero i reali intenti della presunta attività di raccolta di informazioni riguardanti personaggi pubblici attraverso accessi abusivi a banche di dati presso organi investigativi e quale uso sia stato fatto del materiale e dei dati acquisiti.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla presunta attività di raccolta di informazioni riguardanti personaggi pubblici attraverso accessi abusivi a banche di dati presso organi investigativi. Tale Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura e presenta, entro tale termine, alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta.

L'articolo 2 disciplina la composizione e la durata della Commissione, prevedendo che essa sia composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

L'articolo 3 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, prevedendo che essa proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. È preclusa alla Commissione l'adozione di provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni previste dal codice penale, in particolare dagli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza). Alla Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta, non possono essere opposti né il segreto d'ufficio né il segreto professionale o bancario, mentre è sempre opponibile il segreto tra parte processuale e difensore nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica la disciplina prevista in via generale dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

L'articolo 4 riconosce alla Commissione il potere di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti di inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. Qualora atti o documenti su fatti che siano oggetto dell'inchiesta della Commissione siano assoggettati al vincolo del segreto da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta competenti, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

L'articolo 5 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione, il personale a essa addetto e ogni altra persona che collabora con la stessa. In caso di violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale in materia di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

L'articolo 6, concernente l'organizzazione dei lavori della Commissione, prevede l'approvazione di un regolamento interno per il suo funzionamento e specifica che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di Polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi

a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura massima di 300.000 euro annui a carico dei bilanci delle due Camere. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento della spesa comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione, compiti e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla presunta attività di raccolta di informazioni riguardanti personaggi pubblici attraverso accessi abusivi a banche di dati presso organi investigativi, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) esaminare il materiale e i dati acquisiti nell'ambito dei procedimenti giudiziari in corso sulla vicenda;

b) raccogliere gli elementi utili per accertare le eventuali responsabilità connesse alla presunta attività di raccolta di informazioni;

c) verificare l'uso e la destinazione del materiale e dei dati acquisiti attraverso gli accessi abusivi alle banche di dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

d) accertare le motivazioni e le effettive finalità delle presunte attività di accesso abusivo e di raccolta di informazioni.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura e presenta alle Camere, entro tale termine, una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresì alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati

rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i propri componenti.

4. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. Alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. Qualora gli atti o i documenti di inchieste parlamentari attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione dei lavori)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento della spesa di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.